

N. R.G. 2015/435



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **435/2015**

Il Giudice del Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/07/2015,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

esaminati gli atti ed i documenti di causa ;

**RILEVATO**

-che FATIMA SITNIC e NAHRUDIN SITNIC , entrambi cittadini bosniaci -  
premessi di aver fatto ingresso per la prima volta in Italia con le figlie con un  
permesso di soggiorno per motivi umanitari nel 1994 e di aver acquisito la residenza  
presso il Comune di Manerbio nel 4 luglio 1995 - hanno evocato in giudizio l'INPS  
per farne accertare la condotta discriminatoria derivante dall'aver respinto la loro  
domanda di assegno sociale in considerazione della permanenza continuativa  
decennale in Italia ;

- che i ricorrenti hanno riferito che successivamente erano rientrati nel loro Paese di  
origine mentre le figlie erano rimaste in Italia ed una di loro, SELMA SITNIC, aveva  
acquisito la cittadinanza italiana;

- che la figlia SELMA aveva avviato le pratiche per il ricongiungimento familiare  
sin dal 14 dicembre 2005, ma solamente nel mese di dicembre del 2008 avevano  
ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari e dal successivo 28 ottobre  
2010 la questura di Brescia aveva loro rilasciato la Carta di Soggiorno quali  
familiari di cittadino dell'Unione Europea ;



- che la ricorrente FATIMA SITNIC ha precisato di essere titolare di indennità di accompagnamento in quanto affetta dal sclerosi multipla ;
- che essendo maturati i requisiti di legge ( compimento del 65 anno e reddito pacificamente inferiore alla soglia di legge) avevano presentato domanda per l'assegno sociale che era stata respinta dall'INPS in quanto non avevano residenza legale continuativa per almeno dieci anni sul territorio nazionale ;
- che , ad avviso della difesa dei ricorrenti, l' articolo 20 comma 10 del DL n.112\08 che aveva introdotto il requisito del soggiorno legale continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, era norma che determinava una irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini della UE sia dei Paesi esterni soggiornanti di lungo periodo e che in virtù dell'articolo 11 paragrafo 1 lettera f della direttiva 2003\109\CE , invece, devono godere “dello stesso trattamento dei cittadini nazionali “;
- che l'INPS si è costituita in giudizio svolgendo eccezioni preliminari di rito e negando l' ammissibilità dell'azione proposta in relazione all'attività amministrativa posta in essere sottolineando, nel merito, la conformità del proprio operato alle vigenti disposizioni di legge ;

### **OSSERVA**

-che sussiste il presupposto per l'utilizzo dell'azione prevista dagli articoli 28 d.lgs n.150\11 e 44 TU immigrazione costituito dall'allegata deduzione di un comportamento discriminatorio “per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. L'asserita discriminazione, infatti, consegue alla reiezione della richiesta inoltrata dall'INPS di riconoscimento dell'assegno sociale derivante da una restrizione prevista dalla legge n. n.112\08 solo per gli stranieri siano essi cittadini UE o di Paesi terzi e non per i cittadini italiani: infatti la legge in esame prevede ai fini della erogazione dell'assegno sociale il requisito della residenza in Italia in via continuativa per almeno 10 anni;



- che sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto i ricorrenti rivendicano il diritto soggettivo ed assoluto a non essere discriminati come la Corte di Cassazione Sezioni Unite ha sottolineato nella sentenza n.3670\11 ;
- che la legge in esame, ad avviso del giudicante, viola , nella parte in cui riserva un diverso trattamento ai cittadini stranieri anche lungo -soggiornanti ( come nel caso di specie) il disposto dell'articolo 11 co 1 e 4 della Direttiva 2003\109\ CE secondo la quale “ *il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni sociali , l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale . Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali* “ Tale direttiva recepita dal legislatore italiano con l'art. 7 del dlgs n.3\2007 che ha sostituito l'art. 9 del dlgs n. 286\98 stabilendo al comma 12 lettera c) che il lungo soggiornante può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- che, peraltro, nel caso di specie non è contestato che entrambi i ricorrenti siano familiari di cittadino italiano (la figlia Selma) e che siano titolari dal 2010 di Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE e che di conseguenza, trovi applicazione, nei loro confronti l'art. 19 del d.lgs n.20\2007 attuativo della direttiva 2004\38 \CE “ *ogni cittadino dell'unione che risieda in base al presente decreto nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto a cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato . Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente* “ nonché l'art. 23 che prevede che le “*disposizioni del presente decreto legislativo se più favorevoli si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana*”
- che , peraltro, il regolamento CE n.883\04 prevede che il principio della parità di trattamento si applichi a tutte le legislazioni in materia di sicurezza sociale in cui sono inclusi espressamente anche le prestazioni di vecchiaia. Al riguardo va



sottolineato che l'assegno sociale è espressamente inserito nell'allegato X del Regolamento applicativo CE n.988\09 che lo menziona proprio con riferimento all'Italia;

- che, del resto, la richiesta di un requisito di anzianità di residenza può certamente essere riconosciuto come ricadente nelle ipotesi di discriminazione indiretta o dissimulata ogni qual volta ( ved. sentenza n .168\14 Corte Costituzionale) non vi sia un giustificazione nella necessità di perseguire finalità legittime, all'evidenza del tutto assenti caso di specie;

- che di conseguenza si può convenire con parte ricorrente in merito alla necessità di disapplicare la norma in esame essendo la stessa confliggente con il principio della parità di trattamento di cui beneficiano i famigliari di cittadini italiani ai sensi della direttiva 2004\38 \CE come recepita nel d.lgs. sopra richiamato che impone pari trattamento fra cittadini italiani e famigliari di cittadini italiani anche non in possesso di cittadinanza UE in quanto, introducendo il requisito della permanenza continuativa per 10 anni senza alcuna finalità legittima, introduce una discriminazione indiretta;

- che, pertanto ad avviso di questo Giudice non vi è necessità di rimettere la questione al vaglio della Corte Costituzionale in quanto la direttiva è stata recepita dalla legge italiana che ha sancito la parità di trattamento di cui sopra si è detto ed in quanto i principi di non discriminazione enunciati dalla UE hanno ormai una efficacia verticale diretta sin dalla entrata in vigore del Trattato di Lisbona ( ved. modifiche apportate all'articolo 6 del Trattato sulla unione Europea), essendo pacifico che la materia della sicurezza sociale ( nell'ampia nozione conseguente alla lettura operata dalla Corte di Giustizia) , rientra fra le materie regolate dal diritto dell'Unione;

-che, infine, tutte le pronunce della Corte Costituzionale via via intervenute in relazione alle restrizioni del godimento di prestazioni previdenziali \ assistenziali o miste fondate sul requisito temporale hanno ormai definitivamente chiarito che si tratta di disposizioni atte ad introdurre una discriminazione dello straniero nei



confronti del cittadino italiano, in contrasto con quanto stabilito, a livello internazionale, dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima e, a livello nazionale, dall'art. 117, co. 1, Cost. e che in particolare “ *Occorre, in altri termini, accertare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale che è chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico “assegno” che viene qui in discorso integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto» per concludere che si tratti di una erogazione destinata a fornire alla persona un minimo di sostentamento atto ad assicurarne la sopravvivenza cioè « un istituto, dunque, che si iscrive nei limiti e per le finalità essenziali che questa Corte - anche alla luce degli enunciati della Corte di Strasburgo - ha additato come parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato”.*

- che ad avviso di questo giudice non v'è dubbio alcuno che l'assegno sociale in esame rientri fra quelle erogazioni atte a fornire alla persona un minimo di sostentamento atto ad assicurarne la sopravvivenza;
- che il comportamento della pubblica amministrazione è oggettivamente discriminatorio ex art 44 TU immigrazione ovi si prospetti, come nella specie, la necessità di disapplicare la legge per contrasto con il diritto comunitario;
- che dalla rilevata sussistenza della discriminazione indiretta non può che conseguire il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'assegno sociale, principale strumento atto a rimuoverne gli effetti ;
- che possono essere riconosciuti ai ricorrenti le somme rivendicate in ricorso a titolo di arretrati quale corretto ristoro dei danni da loro concretamente subiti e pertanto la parte resistente va condannata a versare la somma di euro 5.019,30 a FATIMA SITNIC e la somma di euro 4.610,40 a NAHRUDIN SITNIC ;



- che su tali importi competono gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo ;
- che ai ricorrenti va riconosciuto anche il diritto alla rifusione delle spese di lite (nella misura specificata in dispositivo) in quanto l'INPS non si è limitato ad opporre la mera applicazione di disposizioni legislative , ma ha formulato eccezioni del tutto pretestuose (quali l' inammissibilità della presente azione e la carenza di giurisdizione del giudice adito) ;
- che, invece, non può essere accolta la richiesta di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'INPS, trattandosi di condotta amministrativa il cui carattere discriminatorio è stato posto in essere in osservanza a disposizioni di legge vigente ;

### **PQM**

Dichiara il carattere discriminatorio del diniego da parte dell'INPS alla domanda di assegno sociale presentata dai ricorrenti e per l'effetto:

- 1- accerta il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'assegno sociale anche in assenza del requisito della permanenza continuativa decennale;
- 2- condanna l'INPS a versare la somma di euro 5.019,30 a FATIMA SITNIC e la somma di euro 4.610,40 a NAHRUDIN SITNIC, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della presente decisione al saldo effettivo ;
- 3- condanna l'INPS a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessive euro 3000, 00 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari

Così deciso in Brescia il 13 ottobre 2015

**IL GIUDICE DEL LAVORO**  
**DOTT. MARIAROSA PIPPONZI**

